

Studio Legale Gamba - Torino

**Trib. Alessandria - Sezione Lavoro Ricorso ex art. 700 c.p.c. AIMAR**

Nell'interesse del Dott. PIERGIORGIO AIMAR (omissis) ed elettivamente domiciliato in Torino – Via Principi d'Acaja n. 47, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cresta (omissis) che lo rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, unitamente all'Avv. Dario Vladimiro Gamba (omissis), in forza di procura speciale rilasciata in calce al presente ricorso allegata a medesima busta telematica e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al n. di fax: 011.44.777.23 – 011. 517.21.71 ovvero agli indirizzi PEC: avvstefanocresta@cnfpec.it; dariotinovladimirogamba@pec.ordine avvocatitorino.it;

-ricorrente-

contro

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, in persona del legale rappresentante, con sede legale in 15121 Alessandria – Via Milano n. 79

-resistente-

FATTO

- 1) Il Dott. Piergiorgio Aimar è in servizio a tempo pieno ed indeterminato con qualifica dirigenziale presso la Comunità Montana Valli Grana e Maira a decorrere dal 1.01.2012, ove svolge l'attività di Direttore – Segretario (doc. n. 1); sempre dal mese di gennaio 2012, il ricorrente svolge altresì la funzione di Direttore - Segretario per n. 18 ore settimanali presso la Comunità Montana Valle Stura;
- 2) La Regione Piemonte, con L.R. 28.09.2012 n. 11, recante “*Disposizioni organiche in materia di enti locali*”, ha disposto il “*superamento delle comunità montane*” (art. 14), prevedendo la soppressione – previo commissariamento – delle stesse (doc. n. 2);
- 3) La citata Legge Regionale n. 11/2012 disciplina il passaggio concreto delle funzioni alle istituende Unioni, nonché il fenomeno della successione di queste alle disciolte Comunità Montane (art. 15, L.R.) e sancisce il diritto dei dipendenti a tempo indeterminato di queste ultime alla conservazione del posto;
- 4) Sempre la L.R. n. 11/2012 prevede che: “*La Regione ed i suoi enti strumentali, dipendenti ed ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle sopresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*” (art. 18, comma 1);
- 5) La priorità dei dipendenti delle cessate comunità montane ad essere inseriti nei posti vacanti della Regione e dei suoi enti strumentali ed ausiliari, è stata poi ulteriormente ribadita dalla Giunta Regionale Piemontese, con deliberazione 4 aprile 2016 n. 21-3114, laddove stabilisce che “*nelle more dell'adozione degli atti di trasferimento, il personale di cui si tratta, può essere ricollocato in applicazione delle procedure previste dall'art. 18, commi 1 e 3 della L.R. n. 11/2012*” (doc. n. 3);
- 6) La Regione Piemonte, tra l'altro, per favorire l'assorbimento del personale delle Comunità Montane presso altri enti, ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della legge regionale n. 11/2012, si fa altresì carico della formazione del personale proveniente dalle comunità montane ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilità, anche attraverso modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze;

- 7) Con delibera n. 169/2016, l'Agenda Territoriale per la Casa del Piemonte Sud avviava una procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di dirigente presso la sede di Alessandria (doc. n. 4);
- 8) Il Dott. Piergiorgio Aimar presentava domanda di partecipazione precisando, al punto 8) della medesima domanda, di possedere i requisiti e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. 28 settembre 2012 n. 11 (doc. n. 5) e di avere quindi la priorità nell'assunzione;
- 9) All'esito della selezione, con nota prot. 8282/2016 del 23.12.2016, l'ATC comunicava al ricorrente che il medesimo era stato giudicato idoneo da parte della Commissione Esaminatrice, ma non era stato selezionato per la copertura del posto (doc. n. 6);
- 10) l'Agenda Territoriale per la casa del Piemonte Sud, infatti, in spregio a quanto previsto dalla L.R. n. 11/2012 art. 18, comma 1, selezionava per la copertura del posto messo a bando il dott. Gianluca Ghiglione (doc. n. 7);
- 11) il dott. Gianluca Ghiglione però non è dipendente di alcuna Comunità Montana, bensì dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso (doc. n. 8) e non ha dunque alcun titolo di preferenza nell'assunzione contrariamente al ricorrente;
- 12) l'Agenda Territoriale per Casa è un Ente ausiliario della Regione, come stabilito dall'art. 28, comma 2, L.R. Piemonte n. 3 del 17.02.2010 "*Norme in materia di edilizia sociale*" ove testualmente si legge: "*le ATC indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato B (tra cui la ATC del Piemonte Sud), parte integrante e sostanziale alla presente legge, sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione*" (doc. n. 9);
- 13) con delibera n. 9/2017, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha concesso formalmente il nulla-osta al Dott. Ghiglione al suo trasferimento presso l'Agenda Territoriale per la Casa del Piemonte Sud con decorrenza 1° aprile 2017 (doc. n. 10).

Tutto ciò esposto in fatto, il ricorrente osserva quanto segue

#### IN DIRITTO

##### Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

Al fine di evitare pretestuose eccezioni sul difetto di giurisdizione del Tribunale odiernamente adito, si osserva quanto segue.

Per giurisprudenza consolidata (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2271/2015 e 178/2014, Sez. III, n. 5903/2014 e Sez. IV, n. 5985/2011; Tar Lazio, Sez. I, 14 gennaio, 2016, n. 361; Tar Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2011, n. 2250; Cass. Sez. Un. 12.12.2006, n. 26420; Cass. Sez. lav., 20.11.2014, n. 24724; Tribunale di Ivrea 25.03.2016), il procedimento di mobilità volontaria esterna tra pubbliche amministrazioni è un atto di gestione del rapporto di lavoro, poiché la stessa determina una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con continuità dei contenuti e non anche la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione; e tanto, sia laddove la mobilità sia attivata attraverso una selezione del personale con procedura comparativa, sia nell'ipotesi di un passaggio diretto del dipendente.

E' allora evidente che, nella presente controversia, viene in rilievo una procedura selettiva che interessa la fase di gestione del rapporto di lavoro e che, pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

In questo senso non può che prestarsi ossequio all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, nn. 2271/2015 e 178/2014, Sez. III, n. 5903/2014 e Sez. IV, n. 5985/2011), che riprende quello delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 19251/2010), secondo il quale: "*In tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto*

*lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.*

\*\*

Sul diritto del ricorrente ad essere trasferito presso l'ATC Piemonte Sud sede di Alessandria a seguito della procedura di mobilità di cui alla delibera 169/2016 – *fumus boni iuris*

Il quadro normativo di riferimento relativo alla ricollocazione del personale a tempo indeterminato delle sopresse Comunità Montane è chiarissimo nell'assegnare alla Regione ed ai suoi Enti strumentali ed ausiliari (come appunto l'ATC del Piemonte Sud) il preciso obbligo di ricoprire i posti vacanti delle proprie dotazioni organiche attingendo, in via prioritaria, dal personale proveniente dalle disciolte Comunità Montane.

A conferma di ciò, è sufficiente la semplice lettura della norma regionale (L.R. n. 11/2012) che, nel disporre la soppressione delle Comunità Montane, si è preoccupata del futuro lavorativo dei dipendenti delle medesime stabilendo espressamente ed a chiare lettere all'art. 18, comma 1, che: *“La Regione ed i suoi enti strumentali, dipendenti ed ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle sopresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”* (cfr. doc. n. 1).

Come già evidenziato in narrativa, lo spirito della disposizione regionale è stato poi ulteriormente confermato e rafforzato dalla DGR 4 aprile 2016 n. 21-3114, laddove la Regione Piemonte ribadisce che *“nelle more dell'adozione degli atti di trasferimento, il personale di cui si tratta, può essere ricollocato in applicazione delle procedure previste dall'art. 18, commi 1 e 3 della L.R. n. 11/2012”* (cfr. doc. n. 3).

Alla luce di ciò, quindi, il personale proveniente dalle sopresse Comunità Montane, come l'odierno ricorrente, ha priorità di assunzione rispetto agli altri candidati qualora la Regione o i suoi enti strumentali o ausiliari debbano provvedere alla copertura di posti vacanti.

Nella fattispecie concreta si sono verificati entrambi i requisiti previsti dalla norma regionale (L.R. n. 11/2012 art. 18, comma 1) perché il Dott. Aimar acquisisca il diritto ad essere preferito rispetto agli altri candidati nella procedura di mobilità disposta dalla ATC Piemonte Sud con delibera n. 169/2016 e risulti dunque vincitore della mobilità stessa.

Infatti:

- a) il dott. Aimar è dipendente della sopprimenda Comunità Montana Valli Grana e Maira;
- b) il dott. Aimar ha partecipato alla mobilità bandita dalla ATC del Piemonte Sud risultando idoneo alla selezione (cfr. docc. n. 5 e 6);
- c) il vincitore della mobilità Dott. Ghiglione non è dipendente di Comunità Montana bensì dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso (cfr. doc. n. 8), per cui non ha alcuna priorità nell'assunzione;
- d) l'ATC del Piemonte Sud è un ente ausiliario della Regione Piemonte, come precisato nella L.R. n. 3/2010 – art. 28, comma 2 (cfr. doc. n. 9).

Per quanto argomentato, quindi, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, per evitare di eludere la normativa regionale in materia di ricollocazione del personale proveniente dalle disciolte Comunità Montane, avrebbe dovuto selezionare l'odierno ricorrente come vincitore del bando di mobilità per n. 1 posto da dirigente presso la sede di Alessandria.

Quanto fin qui esposto e documentato, pare fornire alla presente istanza di tutela cautelare adeguato fondamento dal punto di vista del *fumus boni iuris*.

\*\*

Sul periculum in mora

Nella DGR 4 aprile 2016 n. 21-3114, la Giunta Regionale Piemontese ha ritenuto opportuno che il trasferimento del personale in servizio presso le comunità montane fosse disposto secondo i seguenti criteri: a) qualora nel territorio della comunità montana in via di estinzione sia presente una

sola unione montana, la stessa è individuata come amministrazione di destinazione; b) qualora siano invece presenti più unioni montane, l'unione di destinazione è individuata in quella con popolazione e territorio maggiore ovvero in quella presso cui non sia già stato trasferito alcun dipendente, salva in ogni caso la possibilità di convenzione con le altre unioni montane o comuni montani presenti nel territorio della comunità montana per la condivisione ed utilizzo di detto personale; c) nel caso in cui vi siano più dipendenti ancora in carico alla comunità montana e siano presenti più unioni montane nel relativo ambito territoriale, il trasferimento sarà disposto tenendo conto di tale specificità, valutando la possibilità di individuare più di un'unione destinataria del personale (cfr. doc. n. 3).

Sul pericolo deve evidenziarsi che le Unioni Montane che insistono sul territorio della Comunità Montana Valli Grana e Maira (ove attualmente opera il ricorrente), ovverossia l'Unione Montana Valle Maira e l'Unione Montana Valle Grana, sono di dimensione troppo ridotta per farsi carico di un dirigente e, peraltro, non potrebbero adibirlo a mansioni congrue alla sua qualifica. Cosicché, verosimilmente, se anche il ricorrente fosse forzatamente trasferito ad una delle Unioni, sarebbe adibito a compiti meramente esecutivi, con conseguente grave sacrificio della professionalità acquisita e del proprio profilo dirigenziale e con inevitabili ripercussioni sul piano della perdita di chances.

Al proposito, si richiama l'orientamento prevalente della giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impovertimento della professionalità e quindi qualora sia leso "*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*" (cfr. tra molte, Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 1442 del 6.11.2000).

Senza contare la perdita delle *chances* curriculari, senza dubbio insuscettibile di un'esatta quantificazione anche all'esito del giudizio risarcitorio (Tribunale di Bari, sentenza 1.04.2009).

E valga il vero, con riferimento al caso concreto.

L'unico ruolo dirigenziale previsto nell'organigramma degli Enti montani in parola è il Segretario: per ricoprire tale incarico, tuttavia, occorre necessariamente essere già il Segretario di uno dei Comuni dell'Unione ai sensi dell'articolo 32, comma 5 ter del Decreto Legislativo 267/2000 ed il ricorrente non solo non possiede detto requisito ma, tra l'altro, le Unioni Montane Valle Maira e Valle Grana hanno già provveduto a nominare i loro rispettivi Segretari (doc. n. 11);

Infatti, il Presidente dell'Unione Montana Valle Maira, con decreto n. 1 del 19 gennaio 2016, ha provveduto a nominare quale Segretario dell'Unione la Dott.ssa Roberta Rabino (già Segretaria del Comune di Acceglio) ed analogamente il Presidente dell'Unione Montana Valle Grana ha nominato Segretario dell'Unione la Dott.ssa Chiara Nasi (già Segretaria dei Comuni di Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, Montemale di Cuneo e Valgrana (doc. n. 12).

Secondo il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sia dell'Unione Montana Valle Maira (all'articolo 52) sia dell'Unione Montana Valle Grana (all'articolo 52), ai Segretari delle Unioni sono attribuite competenze manageriali, essendo la figura apicale degli enti montani (doc. n. 13).

Tuttavia, essendo l'incarico di Segretario delle Unioni Montane Valle Maira e Grana già attribuito, il ricorrente vedrebbe vanificato il proprio ruolo di dirigente, atteso che nei programmi assunzionali, approvati dalle rispettive Giunte relativi al triennio 2016/2018, non è prevista l'assunzione di alcun dirigente (doc. n. 14).

Il pericolo della perdita della professionalità è dunque non solo concreto ma anche imminente atteso che, con nota 30 gennaio 2017, il Commissario della soppressa Comunità Montana Valli Grana e Maira richiedeva alle Unioni Montane di riferimento di conoscere con urgenza le prospettive di collocazione dell'odierno ricorrente (doc. n. 15).

Se quindi una delle due Unioni Montane di riferimento (Valli Grana e Maira) dovesse dichiarare nei prossimi giorni di voler assumere il dott. Aimar, quest'ultimo nulla potrebbe opporre a tale allocazione lavorativa, perdendo così non solo il *back ground* professionale acquisito e parte della propria retribuzione, ma, circostanza ancora più grave, il ricorrente si vedrebbe risolutivamente e definitivamente privato del proprio diritto ad essere assunto presso l'ATC Piemonte Sud- sede di Alessandria, ove il medesimo potrebbe invece ricoprire la qualifica di dirigente percependone la relativa maggior retribuzione e non vedersi privato della propria professionalità.

Infatti, l'eventuale trasferimento presso una delle Unioni Montane determinerebbe ineluttabilmente anche la perdita in capo al ricorrente del requisito soggettivo di priorità nell'assunzione, garantita dalla Legge Regionale n. 11/2012, art. 10, comma 1 al solo personale a tempo indeterminato delle sopresse comunità Montane.

La situazione di pericolo grave ed irreparabile va poi anche ravvisata nella circostanza che con delibera n. 9/2017, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha concesso formalmente il nulla-osta al Dott. Ghiglione al suo trasferimento presso l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud con decorrenza 1° aprile 2017 (cfr. doc. n. 10) per cui, da tale data, l'incarico presso la convenuta sarà ricoperto da altro dirigente.

Da ultimo, si evidenzia che il trasferimento presso una delle Unioni Montane comporterebbe una riduzione della retribuzione di circa € 1000,00 mensili, come risulta dal raffronto tra i cedolini stipendiali del ricorrente e quelli di un dipendente delle Unioni in questione (doc. n. 16).

Tale notevole perdita economica avrebbe delle gravissime ripercussioni sulla situazione finanziaria del ricorrente, il quale deve far fronte, non solo al mantenimento della propria famiglia composta di tre figli (doc. n. 17), ma anche al pagamento del mutuo della propria abitazione (doc. n. 18).

Quanto esposto dimostra pienamente l'esistenza del requisito del *periculum*.

\*\*

Tutto ciò premesso, il Dott. Piergiorgio Aimar, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato ricorre affinché l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro, premesse le più opportune declaratorie, previ gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

in via cautelare e d'urgenza, anche inaudita altera parte,

- dato atto della sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* come esposto nel presente ricorso, disapplicare con effetto immediato la nota 28 dicembre 2016 con cui la ATC Piemonte Sud ha dichiarato vincitore della mobilità il Dott. Ghiglione (cfr. doc. n. 7), dichiarando vincitore della medesima selezione l'odierno ricorrente e dichiarando il diritto del medesimo ricorrente a ricoprire il posto da dirigente presso l'ATC convenuta, in persona del legale rappresentante, sede di Alessandria con ogni conseguenza di legge e segnatamente condannando l'ATC convenuta alla stipula del relativo contratto di lavoro;

- in ogni caso assumere tutti i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

- fissare con l'ordinanza di accoglimento termine per l'inizio del giudizio di merito, nel quale saranno assunte le seguenti

#### conclusioni di merito

nel merito: previa disapplicazione della nota 28 dicembre 2016 dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud (cfr. doc. n. 7) e degli atti conseguenti (non conosciuti dal ricorrente), accertare il diritto del Dott. Piergiorgio Aimar ad essere trasferito presso la ATC del Piemonte Sud, in persona del legale rappresentante, a ricoprire il posto di dirigente presso la sede di Alessandria e, per l'effetto, condannare la ATC del Piemonte Sud, in persona del legale rappresentante, alla stipula del relativo contratto di lavoro.

Con il favore delle spese, competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ed il pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 115/2002 è dovuto nella misura di €259,00.

Si produce:

- 1) contratto di lavoro;
- 2) Legge Regionale n. 11/2012;
- 3) DGR 4 aprile 2016 n. 21-3114;
- 4) Delibera n. 169/2016 ATC Piemonte Sud;
- 5) Domanda di partecipazione del ricorrente;
- 6) Nota ATC prot. 8282/2016;
- 7) Nota ATC 28.12.2016 sull'esito della procedura di mobilità;
- 8) Verbale n. 8/2015 della Comunità Montana Valli del Monviso e curriculum Dott. Ghiglione;
- 9) L.R. 17 febbraio 2010 n. 3;
- 10) Delibera n. 9/2017 Unione Montana Comuni del Monviso;
- 11) Organigramma;
- 12) Nomina dei Segretari;
- 13) Regolamento Enti Montani;
- 14) Programma Assunzionale;
- 15) Nota 30 gennaio 2017;
- 16) Cedolini stipendiali;
- 17) Stato di famiglia;
- 18) Contratto di mutuo.

Torino, li 6 febbraio 2017

Avv. Stefano Cresta  
Avv. Dario Vladimiro Gamba

Allegati

Procura speciale

RICORSO EX ART. 700 CPC CONTRO ATC PIERMONTI SUD

Io sottoscritto dr. Piergiorgio AIMAR (C.F. [redacted])

[redacted], delego a rappresentarmi o a difendermi nel presente giudizio, in ogni fase, anche cautelare, ante causam e d'urgenza, anche in via disgiunta tra loro, gli avv.ti Stefano Cresta [redacted] e Dario Vladimiro Gamba (C.F. [redacted]) - che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al n. di fax: 011.44.777.23 ovvero agli indirizzi PEC [dariotinovladimirogamba@pec.ordineavvocati torino.it](mailto:dariotinovladimirogamba@pec.ordineavvocati torino.it); [avvstefanocresta@entpec.it](mailto:avvstefanocresta@entpec.it) - conferendo loro ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare e transigere, rinunciare all'azione e ai diritti controversi, incassare somme, e quietanzare Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della presente vertenza. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Stefano Cresta in Torino, alla Via Principi D'Acaja 47

TORINO, LT 6/2/2017

[redacted]

(Dr. Piergiorgio AIMAR)

La firma è autentica

(avv. Stefano Cresta) [redacted]

[redacted]  
(avv. Dario Vladimiro Gamba)



189/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE**

**Il Giudice**

letto il ricorso;

per la comparizione delle parti l'udienza del <sup>fissa</sup> 12.4.2017, ore 13.30 ;

termine a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il <sup>assegna</sup> 24.3.2017 ;

alle parti resistenti termine fino a *cinque* giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive di costituzione;

**dispone**

ex art. 151 cpc la notifica a tutti i potenziali controinteressati entro il 24.3.2017, con pubblicazione del ricorso e del presente decreto nel BUR della Regione Piemonte e nel sito dell'Ente (in analogia con quanto disposto dal punto IV del dispositivo della delibera ATC n. 169 del 6.10.2016 sub doc. 4, fasc. ricorrente).

Si comunichi.

Alessandria, 22.2.2017

IL FUNZIONARIO  
*Umberto MARLE*

IL GIUDICE  
*Dr. Fulvio POLIDORI*



Dichiarazione di conformità all'originale del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro dal dott. Piergiorgio AIMAR nei confronti della Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in persona del legale rappresentante, della allegata procura alle liti e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 22.02.2017 a firma del Dott. Polidori RG n. 189/2017, ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. n. 221/2012, come introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114

L'Avv. Dario Vladimiro Gamba [ ] nella sua qualità di difensore del dott. Piergiorgio AIMAR, nel procedimento giudiziale introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro rubricato al RG n. 189/2017

#### **DICHIARA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 che la presente copia cartacea del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro dal dott. Piergiorgio AIMAR nei confronti della Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in persona del legale rappresentante, della allegata procura alle liti e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 22.02.2017 a firma del Dott. Polidori RG n. 189/2017 estratti tramite consultazione remota del fascicolo informatico, sono conformi agli originali depositati nello stesso.

Torino, li 3 marzo 2017

[ ]  
Avv. Dario Vladimiro Gamba

[ ]